

samente questa facoltà, affinché, datane la necessità, lo stipendio possa essere iscritto nel bilancio.

**SINIO.** Io mi aspettava una dimostrazione dal signor ministro, ma egli non me l'ha data.

La legge vieta alle amministrazioni municipali di convertire il denaro del comune in cose che non siano di utilità comunale. Ma se è necessario di dare un assegnamento all'uscieri di mandamento, ciò non può essere vietato agli amministratori dei singoli comuni.

Quando vi fosse legittima causa si può anche dare un assegnamento ad un impiegato del Governo. Questa facoltà non è contesa ai Consigli provinciali e divisionali; non veggo perchè la si potrebbe contrastare ai Consigli comunali.

Ricorderò al signor ministro che fatti di questo genere sono accaduti ripetutamente sotto la sua amministrazione: io potrei citargli corpi provinciali, corpi comunali i quali hanno votati, se non stipendi fissi, gratificazioni per impiegati regi, le quali furono approvate dal Ministero dell'interno senza difficoltà, quantunque non vi sia legge che li autorizzi.

Citerò il fatto del Consiglio provinciale di Torino, il quale abitualmente, almeno per due anni certamente, ha assegnato una gratificazione all'ispettore degli studi della provincia; ed il signor ministro non fece opposizione, non cancellò questa partita dal bilancio. Dunque egli ha riconosciuto che il Consiglio provinciale può anche dare una gratificazione ad un impiegato regio.

Ma se può dare una gratificazione, può anche dare un assegnamento annuo; io non vi veggo differenza; chi può dare una volta può dare dieci. Siccome non avvi legge che vieti o che permetta, avvi libertà piena ai Consigli comunali o provinciali di dare uno stipendio.

Ma il signor ministro dice: non può il Consiglio comunale dare uno stipendio quando la legge vuole che gli uscieri debbano contentarsi dell'emolumento accordato ai loro lavori; ma la legge non dice che non possano ricevere nè gratificazioni, nè sussidi, nè altro, oltre la mercede. Certamente non possono esigere dai singoli cittadini nulla di più di quanto è loro accordato dalla tariffa; ma quando non si trova per quella semplice prospettiva dell'emolumento un usciere disposto a stabilirsi nel capoluogo di un mandamento; naturalmente per procurarsi un usciere in quei luoghi in cui manca il lavoro sufficiente è dell'interesse di tutti i comuni d'averne uno, e quindi per averlo concorrono con una retribuzione. Ma questa deve essere volontaria; debbono i Consigli comunali essere giudici nell'interesse dei loro amministrati, se veramente convenga o no di mettere questa retribuzione a carico dei comuni.

Il signor ministro credeva prima alla necessità di dare una retribuzione a tutti gli uscieri dei mandamenti. Partendo da questo principio la Commissione ha creduto, per motivi svolti dall'onorevole relatore e dal deputato Botta, che, posta la necessità di una retribuzione, questa debba essere pagata da chi nomina gli uscieri.

Se si riconosce che è una necessità per l'amministrazione della giustizia locale, l'amministrazione della giustizia essendo tutta a carico dello Stato, era una conseguenza del principio adottato il retribuire anche questi uscieri col denaro della nazione. Ma quando si vuole soltanto che il comune soddisfi ad una retribuzione suppletiva, per caso in cui non diversamente possa procurarsi un usciere, allora bisognerà lasciare il comune giudice della propria necessità, lasciargli la libertà di deliberare in questa materia come in tutte le altre.

Questo sarebbe il mio voto, epperò, se la Camera non

adotta l'emendamento della Commissione, io propenderei per l'emendamento primitivo dell'onorevole Cavallini.

**BIANCHERI.** Io appoggio la soppressione dell'alinea qual venne proposta dall'onorevole Cavallini. Lo stipendio degli uscieri, le rendite, i proventi che si ricavano dalle loro funzioni, sono in proporzione del loro numero, il quale può essere più o meno grande; ora, siccome dipende dal Governo lo stabilire questo numero, è evidente che starà in sua mano l'inflettere ai comuni un gravame, un'imposta onde sopperire a questa spesa, perchè un comune potrà, ad esempio, credere che un usciere basterà, ed il Governo invece, dietro relazione del giudice vorrà stabilirne quattro, e ne verrà quindi la conseguenza che il comune non sarà nel caso di pagare questi uscieri, i quali non potranno ricavare dalle loro funzioni quanto basti al loro sostentamento.

Il signor ministro dirà che ciò dipende dal Consiglio provinciale, e che è in suo potere, quando creda che gli uscieri debbano avere lo stipendio, lo stabilirlo.

Ma allora, dico io, qual norma avranno i Consigli provinciali per stabilire questo bisogno di fissare lo stipendio? Converrebbe obbligare gli uscieri a tenere dei registri, dai quali risultasse la quantità degli atti del loro ministero, onde dedurre con perfetta cognizione di causa se veramente abbiano potuto ritrarre quanto è sufficiente alla loro sussistenza.

Del resto i Consigli provinciali si troveranno sempre in lotta coi comuni, perchè questi probabilmente non vorranno sottostare a questa nuova imposta, e gli uscieri per parte loro chiederanno sempre che sia statuita. Quindi si darà luogo ad un conflitto in cui io non veggo una norma onde partire.

Il signor ministro, rispondendo all'onorevole Botta, disse che questi uscieri erano dapprima pagati presso tutti i comuni; io gli osserverò che nella Liguria essi non ebbero mai stipendio.

Ora se noi facciamo loro autorità di chiedere questo stipendio, lo chiederanno tutti, e quindi io prevedo che si darà luogo ad inconvenienti assai gravi. I Consigli provinciali non sapranno se sia o non sia il caso di stabilirlo, e in tale caso ricorreranno forse ai giudici per ischiarimento. Ogni giudice propenderà pel sì, mentre d'altra parte i comuni si rifiuteranno a pagarlo: e allora chi sarà poi giudice nella contestazione? Io non lo so.

D'altronde lo stipendio degli uscieri dipende dalla quantità di lavoro che essi hanno, ed il lavoro dipende dalla confidenza che sanno ispirare.

Ora se vi fossero due uscieri, di cui uno godesse grandissima fiducia nel paese, questi lavorerà moltissimo e non avrà perciò bisogno dello stipendio; l'altro invece che godrà minor confidenza avrà minor lavoro, e quindi dovrà ricorrere per uno stipendio; e in tal caso si darà esso a tutti e due gli uscieri perchè sono nello stesso paese, o si darà soltanto a quello che ne avrà bisogno? E come si potrà questo conoscere? Bisognerebbe in tal caso istituire distinzioni, le quali, quando si dovessero fare, renderebbero, a mio parere, questa legge assai difficile ad applicare.

Per queste ragioni appoggio la soppressione dell'alinea proposto dall'onorevole Cavallini.

**RATTAZZI,** ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. L'onorevole Biancheri diceva che, lasciandosi al Governo la facoltà di determinare il numero degli uscieri verrebbe direttamente imposta ai comuni una obbligazione di far loro un assegnamento, poichè il Governo potrebbe nominare un numero di uscieri maggiore del necessario.

Faccio osservare che in questo caso i comuni avrebbero